



**Città di Recco**  
*Città Metropolitana di Genova*  
**Decorata di medaglia d'oro al merito civile**

**ORIGINALE**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

n. 288 del 11-11-2020

**MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ESTENSIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DEL DIVIETO DI STAZIONAMENTO E DI ASSEMBRAMENTO NELLE STRADE E NELLE SCALINATE DI ACCESSO ALLE ZONE PERIFERICHE E COLLINARI DELLA CITTA'.**

SETTORE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE  
**IL SINDACO**

**RICHIAMATA** la propria precedente ordinanza n. 268 del 22-10-2020 ad oggetto: "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Individuazione zone sul territorio comunale da interdire allo stazionamento ed all'assembramento.";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»);

**VISTA** altresì l'ordinanza del Ministro della Salute 10 novembre 2020 che colloca la Regione Liguria in zona "Arancione";

**CONSIDERATO** che si è riscontrato il persistere di situazioni di assembramenti e/o stazionamenti di persone negli spazi del territorio comunale dove sono presenti strade secondarie e scalinate di accesso a zone periferiche del paese ed, in modo particolare, nelle aree circostanti e nel sagrato antistante la Chiesa di Megli;

**RILEVATO CHE** l'incidenza di pazienti COVID 19 positivi presenti sul territorio regionale è in incremento ed ha superato i valori di attenzione in ragione anche dell'impatto sulle strutture sanitarie, si ritiene necessario adottare anche sul territorio comunale ulteriori misure finalizzate per contrastare la diffusione del contagio prevedendo nelle zone interessate il divieto di assembramento e di stazionamento;

Ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D,Lgs. 267/2000;

## ORDINA

L'estensione su tutto il territorio comunale del divieto di stazionamento e/o assembramento nelle strade e nelle scalinate di accesso alle zone periferiche e collinari della città;

In particolare:

- il divieto di stazionamento e/o assembramento delle strade e scalinate adiacenti la Chiesa di Megli e sul sagrato antistante la Chiesa stessa;
- il divieto di stazionamento nella scalinata di collegamento tra Via Liceti ed il piazzale antistante la stazione ferroviaria e nel piazzale stesso;

Conferma:

Il divieto di **stazionamento** nelle scalinate:

- Salita Maestre Pie;
- Salita Priaro sia nel tratto situato nei pressi della stazione ferroviaria che nel tratto adiacente Via Privata Palme;
- Salita San Martino e la scalinata "Santa" situata fra l'edificio del Liceo Scientifico "Nicoloso da Recco" e l'ex Ospedale

Il divieto di **Stazionamento** nelle aree circostanti il supermercato CARREFOUR sito in Via IV Novembre e nella Via Romana;

Il divieto di **assembramento** e di **accesso** nelle aree verdi situate in Piazzale Ricina (detta VALLEVERDE) tranne l'area giochi disciplinata come al punto successivo;

Il divieto di **assembramento** nelle aree giochi situate su tutto il territorio comunale, nelle quali possono accedere soli i minori di anni 12 ed i loro accompagnatori, dalle ore 8.00 alle ore 22.00.

## DISPONE

- che i competenti organi di vigilanza effettuino i relativi controlli;
- che la presente ordinanza avrà validità fino alla revoca con apposito provvedimento del Sindaco;
- che venga inserita nel sito della trasparenza e nella pagina istituzionale del Comune di Recco;
- l'inosservanza alla presente ordinanza sindacale è sanzionata ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.L. n. 19 del 25.03.2020 convertito in L. 22 maggio 2020, n. 35 (€ da 400,00 a € 3.000,00), fatto salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- che il presente atto sia pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Recco;
- che il presente atto sia comunicato al locale Comando di Polizia Municipale;
- che il presente atto sia trasmesso al Comando Stazione Carabinieri di Recco, al Commissariato P.S. di Rapallo;

## INFORMA

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre ricorso al T.A.R. Liguria, entro 60 giorni dalla data di emissione della presente Ordinanza, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato per i soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di emissione della presente Ordinanza.

**IL SINDACO**

Dott. Carlo Gandolfo